



A.I.CO.F.

Associazione

Associazione Italiana Consulenti Finanziari

AICO.F

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

Art. 2 - DURATA

Art. 3 - FINALITA'

Art. 4 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Art. 5 - SOCI

Art. 6 - AMMISSIONE

Art. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 8 -DOVERI DEI SOCI

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - PRESIDENTE

Art. 12 - COMITATO ESECUTIVO

Art. 13 - COMITATO SCIENTIFICO

Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 15 - CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 16 - ELETTORATO PASSIVO E DURATA DELLE CARICHE

Art. 17 - FONDO COMUNE

Art. 18 - RENDICONTO DI GESTIONE

Art. 19 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - COSTITUZIONE

1 È costituita un'Associazione senza scopo di lucro, apartitica e apolitica denominata: "", in forma abbreviata "AICOF", regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e ss. del codice civile, nonché del presente Statuto.

2 L'Associazione ha sede in Roma attualmente in via Muzio Clemente 68 .

Art. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 - FINALITA'

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere lo sviluppo personale e professionale dei propri Soci.
- promuovere le attività di Consulenza finanziaria e patrimoniale svolte sia in favore di un' aziendale che di un individuo ovvero in ambito familiare .
- promuovere le opinioni dei propri Soci in relazione alle tematiche inerenti il credito e gli investimenti sia in area aziendale che in area familiare.
- divenire punto di riferimento nella diffusione di valori sociali positivi e comportamenti virtuosi da parte di produttori, distributori ed utenti dei servizi finanziari ,
- divenire luogo di incontro e di interscambio di idee ed iniziative in ambito nazionale ed internazionale per produttori , distributori ed utilizzatori di servizi finanziari, ovvero con organizzazioni da questi composte .

Art. 4 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: organizzazione di eventi e convegni di sensibilizzazione ed approfondimento anche in collaborazione con altre Associazioni od Enti
- attività di formazione: organizzazione di corsi istituzionali e privati

-attività editoriale: pubblicazione di studi e articoli sulle tematiche di cui al precedente art. 3;

-attività di ricerca: conduzione di analisi e ricerche di mercato consone alle finalità dell'Associazione.

Art. 5 - SOCI , SOSTENITORI ED ASSOCIATI

Possono divenire Soci dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Sono qualificati:

1. **Soci Fondatori:** sono le persone fisiche che avranno partecipato all'atto pubblico di costituzione dell'Associazione, nonché le altre persone fisiche che siano ammesse nell'Associazione con tale qualifica secondo le norme stabilite dal presente Statuto. La qualifica attribuita loro è a tempo indeterminato, fatto salvo il mantenimento delle regole etiche, comportamentali e il diritto di recesso loro spettante .Essi sono tenuti al pagamento della quota annuale determinata per tale categoria dei Soci.
2. **Soci Onorari:** coloro che, persone fisiche, giuridiche o Enti, per particolari ragioni di benemeranza, vengano riconosciuti tali dal Comitato Esecutivo. La qualifica attribuita loro è a tempo indeterminato, fatto salvo il mantenimento delle regole etiche, comportamentali e il diritto di recesso. Essi sono esonerati dal pagamento delle quote associative. Essi non hanno diritto di voto.
3. **Soci Ordinari:** coloro che, persone fisiche, giuridiche o Enti, abbiano fatto domanda di iscrizione all'Associazione e siano stati ammessi secondo le norme stabilite dal presente Statuto. La qualifica attribuita loro è annuale, fatto salvo il mantenimento delle regole etiche, comportamentali e il diritto di recesso. Essi sono tenuti al pagamento delle quote associative. Essi hanno diritto di voto.
4. **Sostenitori** coloro che, persone, giuridiche od Enti, in qualità di operatori del settore intendano sostenere lo sviluppo e la crescita dell' Associazione .
La qualifica attribuita loro è a tempo indeterminato, fatto salvo il mantenimento delle regole etiche, comportamentali e il diritto di recesso. Essi sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita per tale categoria .Essi possono mettere a disposizione dei Soci i propri prodotti e servizi. Essi non hanno diritto di voto.

5. **Associati** coloro che , persone fisiche , giuridiche od Associazioni tra gli utenti di servizi finanziari intendano partecipare allo sviluppo dell' Associazione. . La qualifica attribuita loro è a tempo indeterminato, fatto salvo il mantenimento delle regole etiche, comportamentali e il diritto di recesso. Essi sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita per tale categoria. Essi possono usufruire dei servizi forniti dall' Associazione e dai propri aderenti .Essi non hanno diritto di voto.

Art. 6 - AMMISSIONE

L'ammissione delle figure di cui al precedente art. 5 è deliberata, previa domanda scritta del richiedente, dal Presidente . La qualifica decorre dal primo giorno successivo alla deliberazione di accettazione della domanda e purché sia avvenuto il pagamento della relativa quota associativa laddove dovuta.

Art. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative, a carico dei soggetti di cui all' art. 5 , sono fissate dal è fissata dal Comitato Esecutivo. Esse sono annuali è annuale, non è frazionabili né ripetibili in caso di recesso o perdita della qualità di Socio. La quota annua associativa è versata al momento della presentazione della domanda di ammissione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento della quota dopo 30 (trenta) giorni dal termine stabilito darà automaticamente luogo alla perdita della qualifica di Socio e di ogni diritto connesso. L'anno sociale corrisponde con quello solare.

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci ,sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Ogni Socio si impegna, altresì, a collaborare con l'Associazione con spirito di solidarietà per il raggiungimento dei fini istituzionali. Ogni Socio si impegna al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Comitato Esecutivo per la propria categoria.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

-l'Assemblea dei Soci;

-il Presidente;

- il Comitato Esecutivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione, sia essa ordinaria o straordinaria, dovrà essere effettuata per lettera almeno quindici giorni prima della data di svolgimento con indicazione: del luogo, giorno ed ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché dell'Ordine del Giorno. L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno per l'esame del bilancio preventivo e di quello consuntivo. L'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata anche su richiesta di almeno il 30% (venti per cento) dei Soci aventi diritto al voto, o su richiesta del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea Ordinaria è valida quando vi partecipa:

- in prima convocazione la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; in ogni caso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che il Comitato Esecutivo lo decida a maggioranza. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria saranno valide se assunte: in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi dei Soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza dei voti presenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione

o in sua assenza o impedimento dal componente più anziano in carica del Comitato Esecutivo. A chi presiede l'Assemblea spetta il compito di nominare il Segretario.

Le delibere dovranno essere trascritte sul Libro delle Assemblee e firmate dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- elezione del Presidente dell'Associazione;
- elezione dei componenti il Comitato Esecutivo, il Comitato Scientifico ed il Collegio dei Revisori;

- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- approvazione dell'eventuale Regolamento Interno.

L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione;
- modalità della liquidazione;
- destinazione del patrimonio residuo dell'Associazione.

Art. 11 - PRESIDENTE

Al Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo e in giudizio, nonché la firma sociale nell'ambito dei poteri attribuitigli. Dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile. Al Presidente spetta di presiedere il Comitato Esecutivo. Al Presidente spetta la nomina di eventuali Vicepresidenti, scelti fra i membri del Comitato Esecutivo, che lo sostituiscano nei casi di sua assenza in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

Art. 12 - COMITATO ESECUTIVO

L'Associazione è diretta da un Comitato Esecutivo composto dal Presidente dell'Associazione, oltre che da uno a cinque Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci tra gli aventi diritto all'elettorato passivo alle cariche come indicato al successivo art. 16. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno quattro volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente, o almeno 2 (due) dei suoi componenti, lo ritengano necessario. Le riunioni sono valide se vi partecipa la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito da un Vicepresidente se nominato. Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del Comitato Esecutivo, senza giustificati motivi, decade dalla carica e viene

sostituito dall'Assemblea nella prima riunione. Allo stesso modo vengono sostituiti i Consiglieri dimissionari o che per qualsiasi motivo recedano dalla carica.

Il Comitato Esecutivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Comitato esercita le seguenti funzioni:

- attua gli scopi previsti dallo Statuto;
- provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione del suo patrimonio e alla sua amministrazione;
- nomina nel suo seno un Tesoriere;
- delibera l'ammissione dei Soci Ordinari e dei Soci Onorari;
- monitoraggio e controllo della congruità delle attività rispetto allo scopo sociale e le funzioni di ogni singolo organo sociale;
- provvede alla compilazione delle norme di funzionamento dei servizi della sede sociale e dei Regolamenti Interni;
- tiene l'Albo dei Soci provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni;
- stabilisce l'importo della quota annuale dovuta dai Soci secondo la loro categoria;
- compila il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Tutte le delibere del Comitato Esecutivo dovranno risultare da verbale redatto durante le sedute e firmato dagli intervenuti.

Art. 13 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 21 (ventuno), eletti dall'Assemblea sia fra i Soci Fondatori e Soci Ordinari, sia tra persone estranee all'Associazione. I membri del Comitato Scientifico svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico è validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei membri attuali.

Al Comitato Scientifico spettano le attività di:

- promozione e divulgazione della cultura sociale e delle finalità;

-innovazione e sviluppo, intendendo la promozione di nuove attività o sensibilizzazione verso argomenti di maggiore rilevanza rispetto a quanto perseguito nell'interesse delle finalità sociali.

Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, sarà composto di tre membri, anche non Soci, che non rivestano altre cariche sociali, nominati dall'Assemblea dei Soci; dura in carica per tre esercizi ed ogni suo membro è rieleggibile. Dovrà riferire all'Assemblea dei Soci durante l'adunanza generale di presentazione dei bilanci con relazioni scritte sul rendiconto finanziario e dovrà fungere anche quale controllore della gestione, del Comitato Esecutivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il proprio Presidente.

Art. 15 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e i loro Organi e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta in primo luogo mediante un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di Conciliazione della ASAC (Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione), in vigore alla data in cui la controversia è riferita alla conciliazione; qualora, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio del tentativo di conciliazione, la controversia non sia stata ancora risolta, entro il successivo termine di trenta giorni dalla conclusione con esito negativo di tale tentativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Roma. L'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro Unico.

La modifica del contenuto e la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritto a voto.

Art. 16 - ELETTORATO PASSIVO E DURATA DELLE CARICHE

Possano essere eletti alle cariche sociali i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari, questi ultimi se in regola con il versamento delle quote associative.

I componenti il Comitato Esecutivo, il Comitato Scientifico ed il Collegio dei Revisori, restano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Se uno dei componenti degli organi collegiali di cui sopra viene a mancare per qualsiasi ragione (anche dimissioni) è sostituito da un socio, avente diritto, designato all'unanimità dai membri dell'organo collegiale sottoposto alla mancanza, in caso di impossibilità di raggiungere l'unanimità, l'organo collegiale sottoposto alla mancanza decade e si dovrà provvedere alla rielezione da parte dell'Assemblea dei Soci nel minor tempo possibile.

Art. 17 - FONDO COMUNE

Il fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione. Esso è costituito:

- dalle quote associative annuali versate dai Soci;
- dalle eccedenze attive di gestione;
- da tutti i contributi e i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo

acquisiti all'Associazione. In nessun caso gli Associati hanno diritto alla distribuzione di avanzi di gestione o del Fondo Comune.

Art. 18 - RENDICONTO DI GESTIONE

L'esercizio corrisponde all'anno solare. Alla fine di ogni esercizio, il Presidente, in collaborazione con il Comitato Esecutivo, predispone il rendiconto di gestione. Il rendiconto è approvato dal Comitato Esecutivo stesso e dal Collegio dei Revisori, se nominato, e presentato all'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

Durante la sua vita l'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve

o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Ciascun Associato ha diritto di prendere visione dei rendiconti dell'Associazione, che restano depositati presso la sede dell'Associazione.

Art. 19 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di due Associati;

-su delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli Associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Comitato Esecutivo provvede alle operazioni di liquidazione del Fondo Comune e delibera sulla distribuzione dell'eventuale residuo, secondo le direttive impartite dall'Assemblea e nel rispetto dei limiti di legge. Il patrimonio residuo è comunque devoluto ad Associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge.

Per qualsiasi controversia, irrisolta dagli organi sociali preposti, è competente il Foro di Roma.

Roma , 21 luglio 2009.

AICOF